



La nuova conciliazione in materia di lavoro

SOMMARIO

1.1 La disciplina introdotta dalla riforma. - 1.2 Risoluzione arbitrale delle controversie di lavoro. - 1.3 Altre modalità di conciliazione e arbitrato. - 1.4 Clausole compromissorie.

1.1 La disciplina introdotta dalla riforma

La L. 4-11-2010, n. 183, all'art. 31 ha rivisitato l'intera materia della conciliazione e dell'arbitrato in materia lavoristica.

Anzitutto, è stato sostituito l'art. 410 c.p.c., che disciplina il tentativo di conciliazione.

Il nuovo testo dell'art. 410 regola in modo meticoloso il contenuto della richiesta del tentativo di conciliazione, rendendolo sostanzialmente una sorta di **ricorso** (è necessaria, ad esempio, «l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa»), ma nello stesso tempo trasforma il tentativo **da obbligatorio in facoltativo**, senza peraltro prevedere oneri o sanzioni per il datore di lavoro che decida di non aderire al tentativo di conciliazione. L'art. 410 c.p.c. stabilisce, anzitutto, che chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti di lavoro previsti dall'art. 409 c.p.c. può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione **interrompe la prescrizione** e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

La commissione, istituita presso la Direzione provinciale del lavoro, è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a sottocommissioni presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato.

L'istanza di conciliazione La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante **raccomandata** con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.

La richiesta deve precisare:

- nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;
- il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o una sua filiale alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
- il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
- l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una **memoria** contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale.

Se ciò non avviene, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria.

Entro i 10 giorni successivi al deposito la commissione fissa la **comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione**, che deve essere tenuto entro i successivi 30 giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

Il verbale di conciliazione L'art. 411 c.p.c., anch'esso sostituito dalla riforma dell'ottobre 2010, stabilisce che **se la conciliazione riesce**, anche limitatamente a una parte della domanda (conciliazione parziale), viene redatto un verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione, dichiarato esecutivo dal giudice, con decreto, su istanza della parte interessata.

Se, invece, non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione deve formulare una **proposta per la bonaria definizione della controversia**. Se la proposta **non è accettata**, i termini di essa sono riassunti nel verbale con l'indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione, e non accettata senza adeguata motivazione, il giudice tiene conto in sede di giudizio.

Il verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale.

Il direttore, o un suo delegato ne accertata l'autenticità e lo deposita nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo **dichiara esecutivo** con decreto.

1.2 Risoluzione arbitrale delle controversie di lavoro

L'art. 412 c.p.c., anch'esso integralmente sostituito dalla riforma, si occupa della risoluzione arbitrale delle controversie in materia di lavoro.

In particolare, la norma prevede che, in qualunque fase del tentativo di conciliazione — o al suo termine, in caso di mancata riuscita —, **le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano**, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:

- il termine per l'emanazione del lodo, che non può comunque superare i 60 giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato;
- le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli **effetti di cui agli artt. 1372 e 2113, co. 4, c.c.**, ed è impugnabile ai sensi dell'art. 808ter c.p.c.

1.3 Altre modalità di conciliazione e arbitrato

La conciliazione e l'arbitrato in materia di lavoro possono essere svolti anche presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative (art. 412ter c.p.c.).

Inoltre, ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'art. 409 c.p.c. possono essere altresì proposte davanti al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dall'art. 412quater c.p.c., novellato dalla riforma.

La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve **notificare all'altra parte un ricorso** sottoscritto personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere:

- la nomina dell'arbitro di parte;
- l'oggetto della domanda;
- le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda;
- i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda;
- il riferimento alle norme invocate a sostegno della pretesa;
- l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Se la parte convenuta intende **accettare la procedura di conciliazione e arbitrato**, nomina il proprio arbitro di parte, il quale, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, pro-

cede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio.

Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato.

Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro 30 giorni da tale scelta, deve depositare, presso la sede del collegio, una **memoria difensiva** sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova.

Entro 10 giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una **memoria di replica** senza modificare il contenuto del ricorso.

Nei successivi 10 giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.

Il collegio, quindi, fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti almeno 10 giorni prima.

All'udienza il collegio esperisce il **tentativo di conciliazione**:

- se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell'art. 411, co. 1 e 3, c.p.c.;
- se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all'immediata discussione orale.

Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza l'assunzione delle stesse e la discussione orale.

La controversia è decisa, entro 20 giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo sottoscritto dagli arbitri e autenticato, che produce tra le parti gli effetti di cui agli artt. 1372 e 2113, co. 4, c.c. ed è impugnabile ai sensi dell'art. 808ter c.p.c.

Decorso il termine per l'impugnazione del lodo, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, o se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.

1.4 Clausole compromissorie

In relazione alle materie di cui all'art. 409 c.p.c., le parti possono pattuire clausole compromissorie (art. 808 c.p.c.) che rinviano alle modalità di espletamento dell'arbitrato di cui agli artt. 412 e 412quater c.p.c., se ciò è previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata dagli organi di certificazione.

Le commissioni di certificazione accertano, all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, l'effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro.

La clausola compromissoria:

- **non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova**, se previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro;
- **non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro.**

In assenza degli accordi interconfederali o contratti collettivi, trascorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di riforma, il Ministro del lavoro convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo di cui al periodo precedente, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali, individua in via sperimentale, fatta salva la possibilità di integrazioni e deroghe derivanti da eventuali successivi accordi interconfederali o contratti collettivi, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al comma 10 del medesimo art. 31, L. 183/2010.



La conciliazione nelle controversie agrarie

SOMMARIO

2.1 La norma di riferimento. - 2.2 Ambito di applicazione. - 2.3 Formalità e decadenze. - 2.4 Conseguenze della mancata definizione nei termini del tentativo di conciliazione. - 2.5 Il tentativo di conciliazione deve precedere anche la domanda riconvenzionale. - 2.6 La domanda di rilascio di un fondo detenuto *sine titulo* non deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione. - 2.7 Richiesta ex art. 46, L. 203/1982 e modificazione della pretesa in sede giudiziaria. - 2.8 Limiti di compatibilità tra il rito del lavoro e il processo agrario.

2.1 La norma di riferimento

L'art. 46, L. 203/1982 dispone che chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Il capo dell'ispettorato, entro 20 giorni dalla comunicazione, convoca le parti e i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria per esperire il tentativo di conciliazione.

Se la conciliazione riesce viene redatto un verbale sottoscritto da entrambe le parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato.

Se, invece, la conciliazione non riesce, si forma un verbale nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro 60 giorni dalla comunicazione, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente.

Il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 L. n. 203 del 1982 va esperito, pena l'improponibilità della relativa azione giudiziaria, prima della proposizione di una **domanda giudiziale attinente a controversia in materia di contratti agrari, ma non anche prima della proposizione della suddetta domanda in ciascun successivo processo o giudizio**, con la conseguenza che, esperito ritualmente il tentativo e introdotta la relativa domanda giudiziale,

Il tentativo di conciliazione si propone una volta sola

un'eventuale riproposizione della medesima pretesa (senza alcuna rilevante modificazione dei suoi elementi costitutivi: soggetti, *petitum*, *causa petendi*) dinanzi ad altro (o allo stesso) giudice non postula la necessità di un nuovo tentativo di conciliazione (1).

2.2 Ambito di applicazione

I rapporti agrari devono formare oggetto «diretto» della controversia

Non tutte le controversie che rientrano nella competenza della sezione specializzata agraria sono assoggettate al previo esperimento del tentativo di conciliazione, sussistendo l'onere *de quo* solo se la domanda riguarda una **controversia in materia di contratti agrari**,

ovvero se occorre fare **applicazione della speciale normativa in materia di contratti agrari** o **si discuta dei vari profili di un rapporto agrario**, mentre non sono sussumibili nella predetta categoria le controversie in cui il rapporto agrario abbia funzione di mero **presupposto storico del diritto** concretamente dedotto in giudizio (2).

Inoltre, non introduce alcuna domanda relativa a controversie in materia di contratti agrari e non ha, conseguentemente, alcun onere di far precedere la sua opposizione dal tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 cit., la parte che, in sede di opposizione all'esecuzione per il rilascio di un fondo rustico, abbia dedotto l'inesistenza del titolo esecutivo (3), né quella che chieda il rilascio di un fondo sostenendo che lo stesso è detenuto dal convenuto senza titolo (4). Infatti, in tema di controversie in materia agraria il tentativo obbligatorio di conciliazione prima della domanda giudiziale non deve essere esperito nelle controversie in cui non si discuta dei vari profili del rapporto agrario bensì dell'esistenza stessa di un contratto agrario (5).

Ancora, l'art. 46, L. 203/1982 non è applicabile nel caso di domanda di **risoluzione del contratto di affitto del fondo rustico a conduttore non coltivatore diretto**, poiché il citato art. 46, non è espressamente richiamato nell'art. 23 della citata legge relativo ai rapporti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, e la sua estensione a tali rapporti è impedita da ragioni sistematiche, attesa la loro intrinseca diversità rispetto a quelli di affitto a coltivatore diretto (6).

Al fine di verificare se una certa domanda, che l'attore intende proporre in giudizio sia, o meno, soggetta all'onere di cui all'art. 46, L. 203/1982, occorre tenere presente esclusivamente la domanda così come formulata, a prescindere dalle eventuali, ipotetiche, difese che al riguardo potrà svolgere, in sede giudiziale, la parte convenuta.

2.3 Formalità e decadenze

La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il tentativo di conciliazione, al quale l'art. 46, L. 203/1982 subordina la proponibilità dell'azione giudiziaria, è assolto con la richiesta di attivazione della relativa procedura all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, mentre

(1) Cass. 10-3-2005, n. 5322.

(2) Cass. 17-12-2004, n. 23505.

(3) Cass. 21-2-2002, n. 2509.

(4) Cass. 14-12-2007, n. 26299.

(5) Cass. 3-10-1997, n. 9671.

(6) Cass. 16-7-2002, n. 10278.

è irrilevante il successivo o mancato sviluppo dello stesso: il comma 5 della stessa norma consente, infatti, alla parte di adire l'autorità giudiziaria dopo sessanta giorni dalla comunicazione iniziale nel caso in cui il tentativo di conciliazione per qualsiasi motivo non si definisca (7).

Occorre precisare, peraltro, che il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 non è soggetto ad alcun termine di decadenza, e la relativa proposizione non rimane preclusa ove il rapporto prosegua di fatto successivamente alla scadenza, poiché tale prosecuzione non determina il venir meno del diritto del soggetto di chiedere, in ogni momento, la declaratoria di avvenuta cessazione del contratto associativo, atteso che i contratti associativi cessano autonomamente — senza che assuma rilievo in contrario la disdetta — allo scadere dei termini di cui all'art. 34, L. 203/1982, con definitiva caducazione dei rapporti non convertiti all'esito della relativa durata (8).

Il tentativo di conciliazione non è sottoposto ad alcun termine di decadenza

2.4 Conseguenze della mancata definizione nei termini del tentativo di conciliazione

In tema di controversie agrarie, ai sensi dell'art. 46, co. 5, L. 203/1982, nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, ciascuna delle parti è libera di **adire l'autorità giudiziaria competente** e, quindi, l'attore può agire in sede giudiziaria qualora, per qualsiasi motivo, entro il predetto termine **l'Ispettorato agrario non abbia convocato le parti**. Questa facoltà sussiste anche nel caso in cui **l'Ispettorato si opponga (eventualmente in violazione di legge) allo svolgimento del tentativo di conciliazione** o, comunque, **ne impedisca la regolare effettuazione** (9).

La via giudiziaria

2.5 Il tentativo di conciliazione deve precedere anche la domanda riconvenzionale

Come ripetutamente affermato dalla Cassazione in sede di esegesi dell'art. 46, L. 203/1982, il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame è, o meno, proponibile (ossia di valutare se la parte attrice abbia adempiuto l'onere posto a suo carico dall'art. 46 cit.), deve unicamente accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte, nonché che le domande formulate dalla parte ricorrente in via principale e da quella resistente in via riconvenzionale, siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto (10).

(7) Cass. 30-6-2005, n. 13964.

(8) Cass. 9-3-2006, n. 5108.

(9) Cass. 19-1-2006, n. 1021.

(10) Cass. 21-10-1997, n. 10322.

Il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 cit., in particolare, deve precedere non solo la proposizione della domanda principale (da parte dell'attore), ma anche di quella riconvenzionale (da parte del convenuto).

La domanda riconvenzionale deve ampliare l'oggetto della controversia

Peraltro, perché sorga l'onere in questione non è sufficiente che si proponga una domanda riconvenzionale, ma è indispensabile che per effetto della nuova domanda venga **ampliato l'ambito della controversia** rispetto ai limiti posti a questa nel tentativo di conciliazione già esperito prima della proposizione della domanda principale.

Occorre, in altri termini, che la riconvenzionale investa aspetti nuovi della controversia, che se conosciuti e valutati dalle parti unitamente a quelli per i quali vi è già vertenza giudiziaria, potrebbero condurre ad una definizione bonaria della lite, evitando l'intervento del giudice (11).

La necessità del previo tentativo di conciliazione di cui alla L. 203/1982, in altri termini, sussiste per le domande in tema di contratti agrari proposte in via riconvenzionale, salvo che la domanda stessa si ricolleggi direttamente al contrasto tra le parti ed alle pretese fatte valere dall'attore che abbia esperito la procedura in questione ovvero il convenuto abbia già dedotto le relative richieste in quella procedura, sperimentata dall'attore (12).

Ciò che rileva, al fine di poter affermare che una certa domanda spiegata in via riconvenzionale doveva essere preceduta da un previo tentativo di conciliazione, ulteriore e nuovo, rispetto a quello già espletato in merito alla domanda principale, è che con tale nuova domanda si espongono aspetti nuovi della controversia che, se conosciuti anticipatamente, avrebbero potuto condurre a una definizione bonaria della controversia, e certamente è da escludere che le probabilità di una soluzione extragiudiziaria della vertenza erano maggiori, ove l'attore avesse conosciuto con anticipo la pretesa di danni avanzata con la domanda riconvenzionale dalla società convenuta.

Eccezione riconvenzionale

Sussiste l'improponibilità delle domande riconvenzionali non precedute dal previo tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 ma non delle eventuali **eccezioni riconvenzionali** proposte dal convenuto senza sollecitare un nuovo tentativo di conciliazione (13).

In tema di controversie in materia di contratti agrari, la necessità del previo tentativo di conciliazione sussiste anche per le domande proposte in via riconvenzionale salvo che la domanda stessa si ricolleggi direttamente al contrasto tra le parti e alle pretese fatte valere dall'attore che abbia già esperito la procedura conciliativa.

Proposto, pertanto, dall'attore un tentativo di conciliazione in ordine a una domanda diretta a sentir condannare il convenuto al pagamento di una certa somma in esecuzione del contratto (e, pertanto, implicitamente, volta anche alla verifica che nessun inadempimento si è verificato da parte dell'attore, nella condotta dallo stesso tenuta anteriormente al giudizio), correttamente il giudice esclude che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di conciliazione la domanda riconvenzionale di risoluzione di quello stesso contratto per fatto dell'attore, proposta dal convenuto, con condanna dello stesso attore al risarcimento dei danni conseguenti, senza che rilevi che solo al fine di verificare la fondatezza di tale

(11) Cass. 27-4-1995, n. 4651.

(12) Cass. 8-8-1995, n. 8685.

(13) Cass. 18-1-2006, n. 830.

domanda (e cioè la esistenza o meno del dedotto inadempimento) si è resa necessario l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio (14).

2.6 La domanda di rilascio di un fondo detenuto *sine titulo* non deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione

Come più volte accennato, alla luce della formulazione dell'art. 46, co. 1, L. 203/1982, chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente comunicazione.

È evidente, pertanto, che ciò che rileva, ai fini dell'applicazione della disposizione *de qua*, è la «domanda» che l'attore intende sottoporre all'esame del giudice e che, in concreto, è proposta.

In conformità a una giurisprudenza più che consolidata, pertanto, deve ribadirsi che la domanda con la quale l'attore chiede il rilascio di un fondo sostenendo che lo stesso è detenuto in forza di un contratto di comodato scaduto non ha ad oggetto una controversia relativa a un contratto agrario, per cui non soggiace all'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione davanti all'Ispettorato provinciale agrario, ai sensi dell'art. 46, L. 203/1982.

Per il rilascio di un fondo detenuto senza titolo non occorre il tentativo di conciliazione

Tale onere, inoltre, non può neanche porsi successivamente per l'attore prima della riassunzione davanti alla sezione specializzata agraria a seguito della pronuncia con cui il giudice adito, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale del convenuto di essere titolare di contratto agrario, abbia dichiarato la propria incompetenza per materia, atteso che la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo rapporto processuale, ma costituisce la prosecuzione di quello promosso davanti al giudice dichiaratosi incompetente.

Né, infine, può ravvisarsi in ciò violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dal momento che l'intervento dell'organo amministrativo al fine di comporre stragiudizialmente la lite può giovare quando siano controversi aspetti di un contratto agrario, ma non anche quando sia dedotta proprio la mancanza di tale rapporto, mentre il diritto di difesa si esercita, e senza alcuna preclusione, in sede giudiziaria, non già nella fase precedente (15).

2.7 Richiesta ex art. 46, L. 203/1982 e modificazione della pretesa in sede giudiziaria

Poiché la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova *causa petendi e*, quindi, una *mutatio libelli*, integrando, invece, una mera *emendatio libelli*, come tale ammissibile sia nel corso del giudizio di primo grado che in grado di appello, a maggior ragione deve ritenersi consentita, in tema di controversie agrarie, una tale modificazione con riferimento al rapporto intercorrente tra la richiesta come formulata nella raccomandata di cui all'art. 46, co. 1, L. 203/1982, e la successiva articolazione della domanda come formulata in sede giudiziaria (16).

(14) Cass. 14-11-2008, n. 27255.

(15) Cass. 4-11-2005, n. 21389; 24-6-2003, n. 10017

(16) Cass. 19-4-2010, n. 9266.

2.8 Limiti di compatibilità tra il rito del lavoro e il processo agrario

Nelle controversie agrarie il tentativo di conciliazione deve essere sempre preventivo, in quanto l'art. 46, l. 203/1982 non consente che il filtro del tentativo di conciliazione sia posto in essere successivamente alla proposizione della domanda giudiziale. In questa prospettiva se ne fa, dunque, derivare che, in materia di controversie agrarie, il tentativo di conciliazione si attegga a condizione di «proponibilità» della domanda, la cui mancanza comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità della domanda stessa. Altre pronunce, invece, ritengono che il tentativo ex art. 46 configuri una condizione di «procedibilità» della domanda.

L'improponibilità della domanda non preceduta dal tentativo di conciliazione può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di merito (17).

Un altro orientamento, invece, pur ammettendo la rilevabilità d'ufficio, limita il rilievo dell'omissione al solo giudizio di primo grado (18).

Abbiamo più volte evidenziato che il tentativo di conciliazione nel processo del lavoro non è più una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'obbligatorietà del tentativo di conciliazione era prevista dagli artt. 410 ss. c.p.c., inseriti dal D.Lgs. 80/1998. A seguito dell'approvazione della L. 183/2010 (Collegato lavoro), il tentativo di conciliazione è uno dei vari strumenti di composizione delle cause di lavoro alternativi al ricorso al giudice, e il suo mancato esperimento non produce alcun effetto nel successivo giudizio di merito. Il tentativo di conciliazione prima del giudizio è obbligatorio soltanto per i contratti di lavoro certificati dalle apposite commissioni (art. 80, co. 4, D.Lgs. 276/2003).

La facoltatività del tentativo di conciliazione comporta la possibilità di rivolgersi alle Commissioni di conciliazioni istituite presso la Direzione provinciale del lavoro, con un'istanza contenente l'indicazione delle parti e le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della propria pretesa. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza, per tutta la durata del tentativo e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione.

Resta fermo, in ogni caso, che la disciplina del tentativo di conciliazione in ambito lavoristico è una disciplina peculiare del **processo del lavoro**, come tale inapplicabile al processo agrario che, del resto, ha una sua disciplina processuale positiva contenuta nell'art. 46 cit. Il tentativo di conciliazione ex art. 46 si configura come presupposto di proponibilità della domanda rilevabile, in quanto tale, anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio di merito, e va tenuto ben distinto dal tentativo di conciliazione di cui all'art. 412bis c.p.c. che, invece, costituisce «condizione di procedibilità» della domanda, per cui è inapplicabile, alla materia agraria, il regime di preclusioni previsto dalla norma codicistica (19).

La profonda diversità tra le due discipline può essere colta anche a seguito della riforma del tentativo di conciliazione realizzata dalla L. 183/2010. Mentre l'art. 46, L. 230/1982 assoggetta le controversie in materia di contratti agrari alla condizione di procedibilità del tentativo obbligatorio di conciliazione, per il giudizio in materia di lavoro il tentativo preventivo di conciliazione è rimesso alla discrezionalità del ricorrente.

A differenza delle vertenze di lavoro, nelle quali la non obbligatorietà del preventivo tentativo di conciliazione trova la sua giustificazione nella necessità di raccordare con l'azione

(17) Cass. 2-8-2004, n. 14772.

(18) App. Napoli 24-4-1986, in Foro it., Rep., 1988, voce *Contratti agrari*, n. 271.

(19) Cass. 2-8-2004, cit.

giudiziarie le disposizioni dei contratti collettivi (che, in genere, prevedono l'esperibilità solo facoltativa della conciliazione), per le cause agrarie non può ravvisarsi, nello speciale onere del preventivo tentativo di conciliazione, un adempimento vessatorio di difficile osservanza, né un'insidiosa complicazione processuale tale da ledere il diritto di difesa dell'attore, non potendosi d'altronde istituire una identità tra la materia del lavoro e quella dei contratti agrari.

Non erano mancate, peraltro, indicazioni di segno diverso, ovvero nel senso della compatibilità dell'art. 412bis c.p.c. col processo agrario. Secondo questa tesi, poiché l'art. 47, L. 203/1982 rinvia, per le controversie agrarie, alle disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile («Ferma restando le disposizioni dell'art. 26 della L. 11/1971, in tutte le controversie agrarie si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile») e tale capo comprendeva anche l'art. 412bis c.p.c., anche in materia agraria l'eccezione di improcedibilità doveva essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p.c. e poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. (20).

(20) Trib. Foggia 28-2-2005, in Foro it., Rep., 2005, *Contratti agrari*, n. 79.